



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892

E-mail: info@studioperuzzi.com

Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 18/11/2019

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n°13

Oggetto: **Legge di Bilancio 2020: Prime anticipazioni**

- **Disegno di Legge di Bilancio 2020 (A.S.n.1586)**

È attualmente all'esame del Senato la c.d. "Legge di Bilancio 2020" contenente alcune misure di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta ed i lavoratori.

Il testo del disegno di legge si compone di 119 articoli ed entrerà in vigore, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dal 1° gennaio 2020.

In attesa dell'approvazione definitiva si propone, nella presente circolare una prima analisi delle disposizioni in materia di lavoro, ribadendo che potrebbero esserci delle modifiche nella stesura del testo finale e ci riserviamo fin d'ora di tornare sull'argomento una volta confermate le novità.

RIORDINO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (ART.6, COMMA 2)

Al fine di superare le problematiche emerse con l'incentivo alle assunzioni degli under 35 introdotto in sede di conversione del Decreto Dignità e mai entrato effettivamente in vigore, il secondo comma dell'articolo 6 del disegno di legge in esame attua un importante riordino degli incentivi alle assunzioni, mediante l'estensione dell'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, di cui alla Legge n.205/2017, anche alle assunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020.

Nel particolare, il comma 2 in parola dispone:

- Al comma 102 dell' articolo 1, Legge n.205/2017, la sostituzione delle parole "Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018" con le parole "Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020". Tale modifica comporterà, qualora la norma venga confermata, che l'**incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile**, consistente nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite di 3.000 euro annui e per una durata di 3 anni dall' assunzione, sia legittimamente fruibile negli **anni 2019 e 2020** anche in caso di **assunzione di soggetti con età fino a 35 anni** (34 anni e 364giorni), fermo restando i requisiti all'assunzione;

- l'**abrogazione** dei commi 1, 2 e 3 dell' **articolo1-bis** del **DLn.87/2018**, per mezzo dei quali era stato introdotto quello che, a tutti gli effetti, era un nuovo incentivo all'assunzione di giovani under 35 per gli anni 2019 e 2020 (la relazione accompagnatoria al disegno di legge ammette che la norma aveva sollevato "*dubbi interpretativi in quanto[...] non si evinceva chiaramente se la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla legge n.205/2017 [...] o se dovesse essere considerata una previsione dotata di propria autonomia*"). In considerazione di tali perplessità, il Ministero del Lavoro non aveva mai emanato il decreto previsto dal comma 3 e, nei fatti, la norma non ha mai avuto effettiva applicazione;
- la sostituzione del riferimento all'articolo1-bisdelDLn. 87/2018, con l'articolo 1, commi da 100 a 108 della Legge n.205/2017, contenuta nell'articolo 1, comma 247 della Legge n.145/2018 che dispone il rifinanziamento, per gli anni 2019 e 2020 ,delle misure volte ad agevolare l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età nelle regioni del Mezzogiorno. A seguito di tale modifica, l'**incentivo occupazione sviluppo Sud**, disciplinato dall'ANPAL con i Decreti nn.178 e 311 del 2019 e dall' INPS con la Circolare n.102/2019, si ritiene sarà **cumulabile** con l'**incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile** di cui alla Legge n.205/2017.

Qualora la Legge di Bilancio 2020 confermasse le modifiche sopra indicate, si ritiene che l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile possa essere immediatamente applicabile per le assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2020, con i codici <Tipo Incentivo> già in vigore, mentre sarà necessario attendere indicazioni da parte dell'INPS per quanto riguarda:

- **il recupero della maggior contribuzione versata nel corso dell'anno 2019, per l'eventuale assunzione di soggetti con età inferiore a 35 anni per i quali il datore di lavoro avrebbe potuto godere dell'incentivo previsto dal DL n.87/2018;**
- le istruzioni operative per fruire dell'incentivo occupazione sviluppo Sud in cumulo con l'incentivo Strutturale all'occupazione giovanile stabile, attualmente non disponibili.

BONUS BEBÈ (ART. 41, COMMI 2-3)

Nell'ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 l'assegno previsto dal comma 125 dell'art.1 della Legge n.190/2014.

Tale importo:

- è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);
- non concorre alla formazione del reddito complessivo (art.8 TUIR);
- è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di Ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo dell'assegno è definito nelle seguenti misure:

- **1.920 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell' ISEE non superiore a euro 7.000 annui;
- **1.440 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell' ISEE superiore a euro 7.000 e non superiore a euro 40.000 euro;
- **960 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell' ISEE superiore a euro 40.000.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

Nel caso in cui, in sede di attuazione si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE (ART. 41, COMMA 4)

Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:

- **prorogato anche per l'anno 2020, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,**
- **nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).**

Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo ed è applicabile la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012.

Anche per l'anno 2020, inoltre, è **facoltà** del lavoratore fruire di un **ulteriore giorno di congedo**, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI GRAVOSI (ART. 56, COMMA 2)

Viene prevista l'**istituzione**, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, di una **commissione tecnica** incaricata di studiare la gravosità delle varie occupazioni, tenendo conto dell'età anagrafica e delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

OPZIONE DONNA (ART. 57)

La cosiddetta "opzione donna" viene **estesa** alle lavoratrici dipendenti nate nel 1961 e dalle lavoratrici autonome nate nel 1960 in possesso di 35 anni di contribuzione.

Niente cambia riguardo l'applicazione delle finestre di uscita, fissate in 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI (ART. 78)

Ai sensi dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dall'articolo 78 della Legge di Bilancio per il 2020 per gli autoveicoli/motocicli/ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti il fringe benefit tassabile è **confermato nella misura del 30%** dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente.

La predetta percentuale è aumentata:

- **al 60% per i veicoli, diversi da quelli a trazione elettrica/ibrida termoelettrica, nonché diversi da quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita, agenti e rappresentanti di commercio, con emissioni di biossido di carbonio fino a 160 g/km;**
 - **al 100% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori.**

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI (ART. 83)

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR, non concorrono alla formazione del reddito le **prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto** fino all'importo complessivo giornaliero di **euro 4** se rese **informa cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a euro 8 (in precedenza euro 7)** se rese **in forma elettronica** (buoni pasto elettronici).

È confermata la non imponibilità per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro/in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro/ gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni Di vitto corrisposte agli addetti:
 - ai cantieri edili;
 - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
 - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.